



Regione Lombardia

DECRETO N. 5417

Del 06/05/2020

Identificativo Atto n. 2146

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

D.G.R. N. 2942 DEL 16 MARZO 2020. D.G.R. XI/3031 DEL 6 APRILE 2020. ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO AI SENSI DELL'ART. 22 C. 6 L.R. 26/93 E ALTRI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 26/93.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- il DPCM 26/4/2020 con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale nonché le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, tali da rendere necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, vengono individuate misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, tra cui quelle previste dall'art. 1;
- la legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 "Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la D.G.R. XI/ 2942 del 16 marzo 2020 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla restituzione del tesserino venatorio ai sensi dell'art. 22 c. 6 L.R. 26/93 ed in attuazione del DPCM 08.03.2020";
- la D.G.R. XI/3031 del 6 aprile 2020 ad oggetto: "Legge regionale 31/3/2020 n. 4. Determinazioni in ordine ai termini fissati dalla legge 26/93 per adempimenti in materia venatoria, in attuazione dei provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il D.D.U.O. 4286 del 8 aprile 2020 ad oggetto: "DGR n. 2942 del 16/3/2020. Ulteriori determinazioni in ordine alla restituzione del tesserino venatorio ai sensi dell'art. 22 c. 6 l.r. 26/93", attuativo della D.G.R. XI/ 2942 del 16 marzo 2020;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, con D.G.R. XI/3031 del 6 aprile 2020 "Legge regionale 31/3/2020 n. 4. Determinazioni in ordine ai termini fissati dalla legge 26/93 per adempimenti in materia venatoria, in attuazione dei provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19":

1) proroga, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, le scadenze



Regione Lombardia

temporali individuate dalla L.r. 26/93, articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c. 2.1 e c. 5 come di seguito indicato:

· Art. 28. c. 7:

- iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio senza alcuna maggiorazione;

- iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

· Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 15 giugno;

· Art. 33.

- c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata al 15 maggio;

- c. 7: accoglimento delle domande di adesione da parte del comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

· Art. 35. c 2.1:

- presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

- rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

□ Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l'eventuale modifica dell'opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

2) determina che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c.11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID – 19.

CONSIDERATO altresì che con il D.D.U.O. 4286 del 8 aprile 2020 ad oggetto: "DGR



Regione Lombardia

n. 2942 del 16/3/2020. Ulteriori determinazioni in ordine alla restituzione del tesserino venatorio ai sensi dell'art. 22 c. 6 l.r. 26/93" la restituzione del tesserino è stata prorogata al 15 maggio 2020;

DATO ATTO altresì che l'art. 1 della L.r. 4/2020 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, in relazione all'anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio siano differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio siano differiti al 30 settembre;

PRESO ATTO che le attività di cui alla D.G.R XI/ 2942 del 16 marzo 2020, successivo D.D.U.O 4286 del 8 aprile 2020 attuativo della D.G.R XI/ 2942 del 16 marzo 2020, e alla D.G.R. XI/3031 del 6 aprile 2020:

- comportano lo spostamento di persone all'interno del territorio regionale;
- avvengono presso gli sportelli adibiti a front office, della cui attività è stata inoltre disposta la sospensione;
- implicano l'assembramento di persone;

CONSIDERATO:

- il perdurare delle misure restrittive relative allo spostamento di persone;
- che le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 e che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- che le date previste dai succitati provvedimenti tra cui la D.G.R. n. 3031 del 6/04/2020 e il D.D.U.O. 4286 del 8 aprile 2020, non sono più compatibili con i tempi materiali connessi allo svolgimento delle attività cui fanno riferimento;

RITENUTO pertanto necessario disporre ulteriori proroghe per le attività di cui agli atti sopra citati come segue:

1. proroga, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, delle scadenze temporali individuate dalla L.r. 26/93, articoli 22 c. 6, 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c. 2.1 e c. 5 come di seguito indicato:

· **Art. 22 c. 6** restituzione dei tesserini venatori alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica: scadenza prorogata al 31



Regione Lombardia

maggio 2020;

· **Art. 28. c. 7:**

- iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio senza alcuna maggiorazione;

- iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio;

· **Art. 30 c. 11:** approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 31 luglio;

· **Art. 33:**

- c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata al 31 maggio;

- c.7: accoglimento delle domande di adesione da parte del comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 30 giugno;

· **Art. 35. c 2.1:**

- presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio;

- rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 30 giugno;

· **Art. 35 c. 3:** comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l'eventuale modifica dell'opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR XI/2795 del 31 gennaio 2020;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prorogare, in via eccezionale ed in attuazione delle disposizioni di cui alle premesse, i termini ex art. articoli 22 c. 6, 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c. 2.1 e c.



Regione Lombardia

5 come di seguito indicato:

· **Art. 22 c. 6** restituzione dei tesserini venatori alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica: scadenza prorogata al 31 maggio 2020;

· **Art. 28. c. 7:**

- iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio senza alcuna maggiorazione;

- iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio;

· **Art. 30 c. 11:** approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 31 luglio;

· **Art. 33:**

- c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata al 31 maggio;

- c. 7: accoglimento delle domande di adesione da parte del comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 30 giugno;

· **Art. 35. c 2.1:**

- presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio;

- rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 30 giugno;

· **Art. 35 c. 3:** comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l'eventuale modifica dell'opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 31 maggio;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web www.regione.lombardia.it
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge